

CIRCOLARE ESPLICATIVA

**RELATIVA ALLA PROPOSTA DI CESSIONE DI ATTIVITÀ ASSICURATIVE NEL CAMPO
DELLA R.C. MEDICA (Medical Malpractice) IN SPAGNA E IN ITALIA**

da

QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED

a

RELIANCE NATIONAL INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED

**AI SENSI DELLA NORMATIVA *PART VII DEL FINANCIAL SERVICES AND MARKETS
ACT 2000***

INTRODUZIONE

QBE Insurance (Europe) Limited (**Cedente**) sta cedendo parte della propria attività assicurativa a Reliance National Insurance Company (Europe) Limited (il **Cessionario**) utilizzando un meccanismo denominato piano di cessione di attività assicurative. Si tratta di un'operazione giuridica prevista dalla normativa *Part VII del Financial Services and Markets Act 2000*.

Le attività da trasferire (**Attività Trasferite**) includono le polizze di R.C Medica italiane e spagnole del Cedente (**Polizze Trasferite**) e le connesse attività e passività.

Il Cedente e il Cessionario sono entrambi compagnie di assicurazione del Regno Unito, autorizzate dalla *Prudential Regulation Authority (PRA)* e regolamentate sia dalla PRA che dalla *Financial Conduct Authority (FCA)*.

Per maggiori informazioni in merito alle Attività Trasferite, ai motivi della cessione e agli effetti della stessa si rimanda a pagina 3 della presente Circolare. Per una sintesi dei termini del piano di cessione di attività assicurative che regoleranno la cessione (il **Piano**) si rimanda invece all'Appendice 1.

Una relazione sui termini del Piano è stata redatta da John Charles della società Willis Towers Watson (**l'Esperto Indipendente**). Per maggiori informazioni sull'Esperto Indipendente e la sua relazione si rimanda alle pagine 3 e 4 della presente Circolare. Per una sintesi dei termini della relazione si rimanda invece all'Appendice 2.

Come per tutti i piani di cessione di attività assicurative, affinché la cessione possa procedere è necessaria l'approvazione della Corte. Il Cedente e il Cessionario hanno presentato alla Corte una domanda di approvazione del Piano che dovrebbe essere ascoltata in data 29 ottobre 2018. La Corte valuterà la relazione dell'Esperto Indipendente, le relazioni redatte dalla FCA e dalla PRA, e le eventuali dichiarazioni rese dalle parti interessate.

Per informazioni sull'udienza, su come parteciparvi e sulle modalità di presentazione di dubbi o obiezioni nel corso o prima dell'udienza si rimanda alle pagine 4 e 5.

È possibile contattare il Cedente o il Cessionario per maggiori informazioni telefonicamente (dalle 9 alle 17 dal lunedì al giovedì) ovvero via e-mail o posta tradizionale ai seguenti recapiti:

Cedente

Regno Unito

Neil Sutton
QBE Insurance (Europe) Limited
Plantation Place,
30 Fenchurch Street,
Londra EC3M 3BD

Telefono: +44 (0)20 7105 4293
Indirizzo e-mail: neil.sutton@uk.qbe.com

Italia

Dina Suriano
Telefono: +39 2 3626 3568
Indirizzo e-mail: QBEMilan@it.qbe.com

Cessionario

Reliance National Insurance Company
(Europe) Limited
20 Old Broad Street
Londra
EC2N 1DP

Rif: Docklow Part VII
Telefono: +44 (0)3332405712
Indirizzo e-mail: rnice@armourrisk.com

Spagna

Palma Padron Coig
Telefono: +34 9 1789 3966
Indirizzo e-mail: ppadron@es.qbe.com

Attività da trasferire

Le Attività Trasferite includono polizze di R.C. Medica sottoscritte dal Cedente, attraverso le proprie Rappresentanze generali italiane e spagnole e la propria sede nel Regno Unito, tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2013, unitamente alle relative attività e passività. Queste ultime possono essere protette a loro volta da polizze di riassicurazione.

Tutte le Polizze Trasferite riguardano rischi situati in Italia o Spagna.

Motivo della cessione

Il Cedente intende cedere le proprie attività nel campo della R.C. Medica in Italia e in Spagna, in quanto non rientrano più tra le attuali attività principali del Cedente. Di conseguenza, nel 2014 il Cedente ha concluso un contratto con il Cessionario (**Contratto di Cessione**) in base al quale il Cedente si è impegnato a cedere, e il Cessionario si è impegnato ad acquisire, le Attività Trasferite. Il Contratto prevedeva anche che il Cedente concludesse un contratto di riassicurazione con le società Tokio Millennium Re AG e ILS Property and Casualty Re Limited (una società affiliata al Cessionario), in base al quale il Cedente fosse interamente riassicurato in relazione alle Attività Trasferite.

La cessione delle Attività Trasferite ai sensi del Piano (**Cessione**) completerà l'operazione prevista dal Contratto.

Effetto della Cessione

L'Appendice 1 alla presente Circolare contiene una sintesi del Piano, il documento legale che fissa i termini in base ai quali avverrà la Cessione.

In caso di approvazione del Piano, i termini e le condizioni che regolano le polizze trasferite non saranno modificati. In termini generali, diritti ed obblighi del Cedente ai sensi delle Polizze Trasferite saranno trasferiti, senza modifiche, al Cessionario.

I diritti spettanti ai sensi di tali polizze resteranno invariati, ma in seguito alla Cessione saranno esercitabili o dovuti nei confronti del solo Cessionario. I sinistri validi saranno pagati, anche se la parte responsabile del pagamento non sarà più il Cedente ma il Cessionario.

Non vi sarà alcuna modifica nell'approccio alla gestione dei sinistri. In base al Piano, i diritti del Cedente ai sensi del contratto in essere con Armour Risk Management Limited (**Armour**), che attualmente gestisce i sinistri con l'assistenza di esperti locali in Italia e in Spagna, saranno ceduti al Cessionario.

L'Esperto Indipendente

L'Esperto Indipendente, John Charles, è un Amministratore di Willis Towers Watson e possiede un'esperienza lavorativa di oltre 25 anni nel settore assicurativo del Regno Unito, ricoprendo anche ruoli connessi alle cessioni di attività assicurative ai sensi della legislazione del Regno Unito.

La sua nomina e la forma della sua relazione sono state approvate dalla PRA (in consultazione con la FCA).

L'Esperto Indipendente ha un dovere prioritario di responsabilità nei confronti della Corte, e non delle parti coinvolte, ed è indipendente rispetto alle parti coinvolte nel Piano.

La Relazione dell'Esperto Indipendente

La relazione dell'Esperto Indipendente deve essere imparziale e basata su un esame approfondito del Piano e delle attività del Cedente e del Cessionario. Il Cedente e il Cessionario gli hanno consentito l'accesso al personale chiave e a tutte le informazioni necessarie, sia pubbliche sia riservate.

Nella sua relazione, l'Esperto Indipendente ha valutato il probabile impatto del Piano sui Contraenti, inclusa la possibilità che il Piano arrechi un pregiudizio ai Contraenti delle polizze coinvolte nel Piano rispetto alla loro situazione attuale.

La relazione dell'Esperto Indipendente conclude in sintesi che:

1. Il Piano non pregiudica in modo sostanziale la sicurezza di alcun gruppo di Contraenti di polizze coinvolte nello stesso.
2. Si prevede che il Piano non abbia un impatto significativo sui livelli di servizio di cui godono i gruppi di Contraenti di polizze coinvolte nello stesso.
3. Si prevede che il Piano non abbia un impatto significativo sui livelli di spesa.
4. Si prevede che il Piano non abbia un impatto significativo sul livello del rischio d'investimento (ossia il rischio che la sicurezza dei titolari di polizza sia pregiudicata dalla fluttuazione del valore di mercato degli investimenti) per i Contraenti di polizze che rimangono con il Cedente.
5. Potrebbe verificarsi un incremento del rischio d'investimento per i Contraenti di polizze trasferite al Cessionario e per gli attuali Contraenti di polizze del Cessionario ma, ciò nonostante, l'Esperto Indipendente è dell'opinione che il Piano non pregiudichi sostanzialmente la sicurezza di questi titolari di polizza.
6. Il Piano non ha un impatto significativo sui riassicuratori i cui contratti di riassicurazione saranno oggetto di cessione ai sensi del Piano.

Una copia dell'intera relazione dell'Esperto Indipendente (eventualmente tradotta, se richiesto, in italiano o in spagnolo) sarà fornita gratuitamente se richiesta ai recapiti forniti alle pagine 2 e 3 della presente Circolare. Una copia non tradotta della relazione può anche essere scaricata dai seguenti siti web:

<http://www.armorholdings.com/client-resources/rnice-qie-part-vii/>
<https://qbeurope.com/qie-rnice-part-vii-information/>
<https://qbeitalia.com/qie-rnice-parte-vii-informazioni/>
<https://qbeespana.com/qie-rnice-parte-vii-informacion/>

Per una sintesi della relazione, contenente maggiori dettagli sulle conclusioni dell'Esperto Indipendente e sui presupposti di base, si rimanda all'Appendice 2 della presente Circolare.

L'Esperto Indipendente presenterà una relazione supplementare appena prima dell'udienza della Corte, spiegando se, rispetto alla propria relazione iniziale, si siano verificati sviluppi significativi nella situazione finanziaria del Cedente, del Cessionario e delle Attività Trasferite, e in tal caso se gli stessi alterino le conclusioni raggiunte.

Dove e quando si svolgerà l'udienza della Corte?

L'udienza è fissata per il 29 ottobre 2018 presso la *High Court*, The Rolls Building, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, Londra EC4A 1NL. Per la comunicazione formale dell'udienza si rimanda all'Appendice 3 della presente Circolare.

Chi può partecipare?

Chiunque può partecipare all'udienza. I Contraenti di polizze e chiunque ritenga di potere essere danneggiato dal Piano ha il diritto di essere ascoltato durante l'udienza e di sollevare obiezioni al Piano, specificando in che modo possano risultare danneggiati. Per maggiori dettagli sulle azioni da intraprendere per poter presentare le proprie obiezioni in occasione dell'udienza si rimanda alla sezione "Passi Successivi" di seguito.

Quando avrà luogo la cessione?

Se approvata dalla Corte, si prevede che la Cessione diventi efficace alle ore 23:59 del 31 ottobre 2018 (la **Data di Entrata in Vigore**).

Passi Successivi

Ci auguriamo che il presente documento fornisca le informazioni necessarie per comprendere appieno la proposta e rispondere ad ogni eventuale domanda in merito. In caso di ulteriori dubbi è possibile contattarci ai recapiti forniti alla pagina 1 della presente Circolare.

Qualora si ritenga di non essere danneggiati dal Piano e non si abbiano obiezioni in merito, non è necessario fare nulla.

Al contrario, qualora si ritenga di potere essere danneggiati dal Piano o si abbiano obiezioni allo stesso, ovvero si desiderino maggiori informazioni, Vi invitiamo a comunicarcelo. È possibile contattarci dalle 9:00 alle 17:00 dal lunedì al venerdì, inviarci una e-mail, ovvero scriverci ai recapiti forniti alla pagina 1 della presente Circolare.

Qualora si abbiano obiezioni alla proposta ovvero si ritenga di potere essere danneggiati in seguito al Piano, è inoltre possibile partecipare (personalmente o tramite un legale munito di poteri di rappresentanza) e rilasciare dichiarazioni in occasione dell'udienza della Corte. Qualora si intenda agire in tal senso, è necessario comunicare la propria intenzione, unitamente ai motivi per i quali si ritiene di potere essere danneggiati dal Piano, a Bryan Cave Leighton Paisner LLP, avvocati del Cedente e del Cessionario. È necessario contattarli scrivendo a Bryan Cave Leighton Paisner LLP (Riferimento: Geraldine Quirk), Adelaide House, London Bridge, Londra, EC4R 9HA Regno Unito al più presto, e possibilmente entro il 22 ottobre 2018. Questo ci consentirà di comunicare eventuali variazioni nella data dell'udienza e, ove possibile, tentare di risolvere eventuali dubbi.

Qualora non venga inviata tale comunicazione, si avrà comunque il diritto di partecipare all'udienza, ovvero di incaricare qualcuno affinché partecipi al proprio posto.

Qualora si preferisca rilasciare dichiarazioni per iscritto, queste saranno sottoposte all'attenzione della PRA e della FCA prima dell'udienza, e presentate alla Corte durante l'udienza. Eventuali dichiarazioni scritte dovranno essere inviate a Bryan Cave Leighton Paisner LLP all'indirizzo e recapiti forniti al paragrafo precedente prima dell'udienza, e possibilmente entro il 22 ottobre 2018.

Conserveremo con cura tutte le obiezioni e le dichiarazioni ricevute, e le includeremo nelle prove da presentare alla Corte nel corso dell'udienza.

Recapiti

È possibile chiamarci, inviarci e-mail o scriverci ai recapiti forniti a pagina 1 della presente

Circolare.

È inoltre possibile contattare la PRA o la FCA al seguente indirizzo:

Prudential Regulation Authority
Bank of England
20 Moorgate
Londra
EC2R 6DA
Rif: The Insurance Risk and Transactions Team

Financial Conduct Authority
12 Endeavour Square
Londra
E20 1JN
Rif: Transfers of Business Team / Authorisations

Appendice 1: Sintesi del Piano

La presente sintesi delinea le principali disposizioni del Piano. Se non diversamente definiti nella sintesi, ai termini maiuscoli utilizzati nella stessa andrà attribuito lo stesso significato ad essi assegnato nella presente Circolare.

Si prevede che, in caso di approvazione da parte della Corte, il Piano entri in vigore il giorno 31 ottobre 2018 (la **Data di Entrata in Vigore**), a condizione che il Cessionario abbia ricevuto disponibilità e titoli per un valore complessivo sufficiente a fornirgli, alla Data di Entrata in Vigore, il surplus di attivo necessario per coprire l'Importo Capitale (indicato nel Piano come Fondi Trasferiti). L'Importo Capitale si ottiene calcolando il 75% del valore di Migliore Stima delle Riserve Tecniche del Cessionario (con l'esclusione del Margine di Rischio) e sottraendo poi il Margine di Rischio, in ogni caso calcolato al 31 marzo 2018 presupponendo che la cessione delle Attività Traferite fosse avvenuta a quella data.

Le Riserve Tecniche sono le passività assicurative del Cessionario (incluse quelle derivanti dalle Attività Trasferite) stabilite a fini normativi. Il valore di Migliore Stima è, in sintesi, l'importo necessario per soddisfare le passività assicurative dell'assicuratore per tutta la loro durata. Il Margine di Rischio è l'importo che un assicuratore deve tenere, a norma di legge, in aggiunta alla Migliore Stima, e intende rappresentare l'importo di capitale che un terzo richiederebbe per assumere le obbligazioni dell'assicuratore.

Qualora i Fondi Trasferiti non siano stati ricevuti dal Cessionario entro il 31 ottobre 2018, il Piano non entrerà in vigore fino alla data in cui i Fondi Trasferiti saranno effettivamente ricevuti.

Gli amministratori del Cedente e del Cessionario potrebbero decidere che il Piano acquisisca efficacia ad una data successiva, che non potrà essere posteriore al 30 novembre 2018 (**Data Ultima**). Il Piano prevede anche la possibilità per il Cedente e il Cessionario di richiedere alla Corte di posticipare la Data Ultima, a condizione di notificare alla PRA e alla FCA tale richiesta. Non si prevede che sarà avanzata una tale richiesta. Qualora il Piano non entri in vigore entro il 30 novembre 2018 (o altra eventuale data successiva approvata dalla Corte), scadrà.

Alla Data di Entrata in Vigore:

1. Il Cessionario assumerà i diritti e gli obblighi del Cedente connessi alle Polizze Trasferite.
2. Le passività del Cedente, nella misura in cui siano collegate alle Attività Trasferite, saranno cedute al Cessionario e diventeranno passività dello stesso, cessando di essere passività del Cedente. Queste includeranno le passività connesse a ciascuna singola Polizza Trasferita, indipendentemente dal fatto che tale polizza sia regolata dal diritto inglese o dal diritto di un'altra giurisdizione.
3. Gli interessi del Cedente relativi ai contratti di riassicurazione attiva a tutela delle Attività Trasferite saranno ceduti al Cessionario.
4. I diritti e obblighi del Cedente ai sensi del contratto per la gestione dei sinistri in essere con Armour Risk Management Limited (**Armour**) che regola i termini di gestione dei sinistri, da parte di Armour, connessi alle Polizze Trasferite, saranno ceduti al Cessionario.

I termini e condizioni delle Polizze Trasferite non subiranno alcun cambiamento.

Il Piano disciplina anche la remota eventualità che alcune attività o passività non siano, o non possano essere, cedute alla Data di Entrata in Vigore (**Attività Trattenute**). Le attività trattenute saranno cedute secondo i termini del Piano se e quando verrà meno l'impedimento alla cessione. Nel frattempo, il Cessionario avrà l'obbligo di rendere indenne il cedente a fronte di qualsiasi perdita o passività che possa insorgere in relazione alle Attività Trattenute, e di eseguire le obbligazioni del Cedente in relazione alle stesse. Non si prevede che vi saranno Attività Trattenute.

Successivamente alla Data di Entrata in Vigore:

1. Il Cedente dovrà rendere conto al Cessionario di tutti gli importi o benefici ricevuti dopo la Data di Entrata in Vigore in relazione alle Attività Trasferite e/o ad eventuali contratti di riassicurazione attiva connessi alle stesse.
2. Tutti i premi associati alle Attività Trasferite dovranno, a partire dalla Data di Entrata in Vigore, essere versati al Cessionario.
3. Qualsiasi procedimento per la risoluzione di controversie o azioni intentate dal o nei confronti del Cedente, e qualsiasi reclamo o azione rivolta a un organismo di mediazione (*ombudsman*), in ogni caso inerenti alle Attività Trasferite (**Procedimento**), sarà:
 - a. Se iniziato prima della Data di Entrata in Vigore, continuato dal o contro il Cessionario;
 - b. Se iniziato dopo la Data di Entrata in Vigore, iniziato dal o contro il Cessionario.
4. Qualsiasi ordinanza o sentenza emessa nel corso di Procedimenti intentati nei confronti del Cedente che siano ancora in corso alla Data di Entrata in Vigore, ovvero emessa successivamente alla stessa, dovrà ritenersi emessa ed applicabile nei confronti del Cessionario.

Il Cessionario potrà, con il consenso del Cedente, acconsentire ad eventuali modifiche al Piano o aggiunte allo stesso, ovvero ad altre eventuali condizioni o disposizioni del Piano che la Corte possa approvare o imporre. In caso di modifiche che alterino la sostanza del Piano, sarà necessaria anche l'approvazione della PRA, previo consulto con la FCA. Alla PRA e alla FCA dovrà inoltre essere notificata qualsiasi richiesta di modifica del Piano successiva alla Data di Entrata in Vigore.

Il Piano sarà regolato e interpretato in conformità con il diritto inglese.

Appendice 2: Sintesi della Relazione dell'Esperto Indipendente

**Sintesi della Relazione dell'Esperto
Indipendente sul Piano Proposto per
la Cessione di Attività Assicurative
da QBE Insurance (Europe) Limited a
Reliance National Insurance
Company (Europe) Limited ai sensi
della Part VII del Financial Services
and Markets Act 2000**

4 luglio 2018

Redatta da John Charles, Esperto Indipendente



Introduzione

- 1.1 Quando si presenta per approvazione alla High Court of Justice in England and Wales ("High Court") un piano di cessione di attività assicurative da una società all'altra, è necessario allegare allo stesso una relazione sui termini del piano redatta da un esperto indipendente ("l'Esperto Indipendente"). La Relazione sul Piano dell'Esperto Indipendente ("Relazione sul Piano") è un requisito ai sensi della Part VII del Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA").
- 1.2 Il presente documento è una sintesi della Relazione sul Piano ("Sintesi") e tale Sintesi potrà essere distribuita ai titolari di polizza e a tutti i soggetti aventi diritto ai sensi delle leggi o regolamenti applicabili. La Relazione sul Piano contiene informazioni dettagliate che non sono riportate nella presente Sintesi.
- 1.3 La presente Sintesi e la Relazione sul Piano sono state redatte sulla base delle istruzioni congiunte di QBE Insurance (Europe) Limited ("QIE") e Reliance National Insurance Company (Europe) Limited ("RNICE") ad esclusivo beneficio della High Court e al solo scopo di soddisfare i requisiti dell'FSMA con riferimento alle cessioni ai sensi della Part VII. È mio dovere assistere la High Court su questioni di mia competenza. Tale dovere scavalca eventuali obblighi in essere nei confronti di altri soggetti dai quali io possa avere ricevuto istruzioni ovvero essere retribuito.
- 1.4 La presente Sintesi è soggetta alle stesse limitazioni esposte nella Relazione sul Piano e nell'eventualità di conflitto, effettivo o percepito, tra la Sintesi e la Relazione sul Piano, quest'ultima prevarrà.
- 1.5 La presente Sintesi e la Relazione sul Piano sono state redatte a beneficio della High Court, e la stessa potrà farvi affidamento. Né l'Esperto Indipendente né Willis Towers Watson accettano alcuna responsabilità nei confronti di terzi in relazione alla Relazione sul Piano o alla presente Sintesi. L'eventuale affidamento da parte di terzi sulla Relazione sul Piano o sulla presente Sintesi è fatto interamente a proprio rischio.

Informazioni sull'Esperto Indipendente

- 1.6 Mi chiamo John Charles, e dal 1991 sono membro dell'Institute and Faculty of Actuaries. Sono Senior Director presso la società Towers Watson Limited ("Willis Towers Watson"). Ho esperienza delle tipologie di attività di cui si occupano sia QIE che RNICE.
- 1.7 Ritengo che non sussistano conflitti di interesse o coinvolgimenti, attuali o passati, con QIE o RNICE che inficino la mia idoneità ad agire quale Esperto Indipendente in relazione al Piano Proposto (come definito di seguito).
- 1.8 Willis Towers Watson ha, globalmente, rapporti con QIE; tuttavia ritengo che la natura e l'estensione di tali rapporti non influisca sulla mia idoneità ad agire quale Esperto Indipendente per il Piano Proposto. Ho fornito un dettaglio di tali rapporti direttamente alla Prudential Regulation Authority ("PRA") e alla Financial Conduct Authority ("FCA").
- 1.9 La mia nomina quale Esperto Indipendente in relazione al Piano Proposto è stata approvata dalla PRA, dopo essersi consultata con la FCA, in data 23 febbraio 2018. Collegata a questa nomina sussiste una lettera di incarico datata 12 settembre 2016 tra Willis Towers Watson, QIE e RNICE. Per svolgere questo lavoro sono stato coadiuvato da altro personale di Willis Towers Watson ("il mio team").

Background

1.10 Nel 2014 QIE, Tokio Millennium Re AG, Bermuda Branch ("TMR") e ILS Property and Casualty Re Limited ("ILS P&C Re") hanno siglato accordi che hanno determinato la cessione a ILS P&C Re delle obbligazioni economiche dei titolari di polizza di QIE in relazione al Portafoglio Trasferente. Tali accordi prevedevano il ruolo di TMR come riassicuratore fronting, di garanzie, un contratto per la gestione dei sinistri e l'impegno di QIE e RNICE, controllata di ILS P&C, di dare corso a una cessione del Portafoglio Trasferente ai sensi della Part VII. La proposta di cessione ai sensi della Part VII ha quindi lo scopo di dare efficacia giuridica alla cessione economica implicata da tali accordi, trasferendo formalmente a RNICE le obbligazioni dei titolari di polizza di QIE. Il Piano pone quindi termine alle obbligazioni dei titolari di polizza di QIE in relazione al Portafoglio Trasferente, nonché al ruolo di TMR quale riassicuratore fronting.

Il Piano Proposto

Scopo del Piano Proposto

1.11 Sono stato informato da QIE e RNICE ("le Parti") che:

- In data 15 agosto 2014, RNICE ha concluso un accordo con QIE per l'acquisizione del suo portafoglio italiano e spagnolo di polizze di Medical Malpractice (in liquidazione), con obbligo a carico delle Parti di adoperarsi al fine di trasferire il portafoglio da QIE a RNICE mediante una cessione di portafoglio assicurativo ai sensi della Part VII del FSMA.
- Il personale addetto alla gestione del portafoglio ha effettuato la cessione da QIE ad Armour Risk Management Limited ("ARM") con effetto 5 settembre 2014 ai sensi del Contratto per la Cessione del Portafoglio Perdite ("LPTA" - Loss Portfolio Transfer Agreement). ARM ha siglato con QIE un Contratto per la Gestione dei Sinistri del portafoglio in liquidazione, e il portafoglio è stato interamente riassicurato da TMR e ILS P&C Re.
- Il Piano Proposto costituisce quindi la parte finale del processo di acquisizione mirato a trasferire il portafoglio da QIE a RNICE. Il Piano Proposto ha lo scopo di adempiere alle obbligazioni contrattuali delle Parti. Nessun tipo di compenso sarà dovuto tra le Parti in relazione al Piano Proposto.

Sintesi del Piano Proposto

1.12 La data prevista per il Piano Proposto è il 31 ottobre 2018 (la "Data di Entrata in Vigore").

1.13 Ho saputo da QIE e RNICE che il Piano Proposto comporterà la cessione da QIE a RNICE di:

- Tutte le passività del Portafoglio Trasferente (ossia il portafoglio delle polizze di Medical Malpractice italiane e spagnole, poste in liquidazione nel corso del 2013).
- Diritto a un piccolo numero di contratti di riassicurazione facoltativa ("Riassicurazione Facoltativa") allegati al Portafoglio Trasferente.

1.14 Ho saputo inoltre che, in combinazione al Piano Proposto, avranno luogo le seguenti azioni:

- Verrà rescisso il contratto di riassicurazione in essere, nell'ambito del LPTA, tra RNICE (ceduto da QIE) e TMR, con limite complessivo di €335.980.711 in relazione ai sinistri non pagati dal Portafoglio Trasferente a partire dal 1° luglio 2014.

- Verrà rescisso il contratto di riassicurazione in essere, nell'ambito del LPTA, tra RNICE (ceduto da QIE) e ILS P&C Re in relazione al proprio conto segregato A ("Cell A"), per un ammontare superiore a €335.980.711.
- Verrà rescisso il Contratto di Custodia ("Contratto di Custodia").
- Verrà rescisso il Contratto di Retrocessione ("Contratto di Retrocessione") in essere tra TMR e ILS P&C Re in relazione a Cell A.
- Verrà rescisso il Contratto di Fiducia ("Contratto di Fiducia").
- L'importo complessivo dei fondi contenuti nei Conti Garantiti (inclusi il Conto Corrente Garantito e il Conto Titoli Garantito, costituiti ai sensi del LPTA) sarà trasferito direttamente a RNICE prima della Data di Entrata in Vigore del Piano Proposto ma in seguito all'approvazione dello stesso.
- Il Conto Disponibilità Sinistri, inclusi i Conti Disponibilità Sinistri TPA, (costituiti ai sensi del Contratto per la Gestione dei Sinistri) continueranno a essere tenuti sulla fiducia da ARM per RNICE, al posto di QIE.
- Un importo predefinito di fondi sarà trasferito dal Conto di Fiducia (costituito ai sensi del Contratto di Fiducia) direttamente a RNICE prima della Data di Entrata in Vigore del Piano Proposto ma in seguito all'approvazione dello stesso. L'ammontare dei fondi da trasferire dal Conto di Fiducia a RNICE sarà definito mediante la seguente procedura:
 - Deve essere calcolato un importo capitale ("Importo Capitale") in relazione alle Polizze Trasferenti, uguale a A meno B più C, dove:
 - A = 75% del valore di best estimate ("Best Estimate" o "Migliore Stima") delle Riserve Tecniche ai sensi della normativa Solvency II ("Riserve Tecniche SII") di RNICE.
 - B = la componente di Risk Margin ("Risk Margin") delle Riserve Tecniche SII di RNICE.
 - C = il saldo degli attivi deducibili relativi a importi dovuti da oltre 6 mesi.

A e B sono calcolati alla data fissa del 31 marzo 2018 come se la cessione avesse avuto luogo in tale data. La voce C è calcolata alla data della cessione.
 - L'ammontare complessivo dei fondi da trasferire a RNICE dalla combinazione dei Conti Garantiti, il Conto Disponibilità Sinistri e il Conto di Fiducia prima della Data di Entrata in Vigore del Piano Proposto avrà l'effetto che le risorse patrimoniali disponibili ("Risorse Patrimoniali Disponibili") di RNICE in seguito al Piano Proposto saranno uguali all'Importo Capitale.
- Nella misura ragionevolmente possibile:
 - Gli asset di RNICE che corrispondono alla componente della Migliore Stima delle Riserve Tecniche SII di RNICE, in seguito al Piano Proposto saranno convertiti in investimenti denominati in Euro prima della Data di Entrata in Vigore del Piano Proposto nella misura in cui non siano già denominati in Euro.
 - Gli asset of RNICE che corrispondono alle Risorse Patrimoniali Disponibili di RNICE più la componente del Risk Margin delle Riserve Tecniche SII, in seguito al Piano Proposto saranno convertiti in investimenti denominati in dollari USA prima della Data di Entrata in Vigore del Piano Proposto nella misura in cui non siano già denominati in dollari USA.

- 1.15 Le mie conclusioni sono basate sull'assunto che le Parti forniscano prove, in occasione dell'Udienza di Approvazione, a conferma della veridicità dei seguenti presupposti fondamentali alla base della relazione:
- Il Piano Proposto e tutte le azioni descritte al paragrafo 1.14 avvengano in combinazione tra loro.
 - La politica di investimento di RNICE rimanga coerente con quella indicata dal calcolo del proprio SCR.
 - Il LPTA non sia stato cancellato prima dell'Udienza di Approvazione.
 - L'Importo Capitale si mantenga idoneo e ragionevole sulla base delle informazioni disponibili prima dell'Udienza di Approvazione.
- 1.16 In seguito al Piano Proposto, il Contratto per la Gestione dei Sinistri, il quale è un accordo di outsourcing, rimarrà in vigore tra RNICE, al posto di QIE, e ARM. L'esistenza del Contratto per la Gestione dei Sinistri in vigore sarà novata nella sua esatta forma attuale dopo la cessione, quindi non si prevede che insorgano cambiamenti nella gestione dei sinistri in seguito al Piano Proposto.

Ambito della mia revisione

- 1.17 Nella Relazione sul Piano considero i probabili effetti del Piano Proposto su tre distinti gruppi di titolari di polizza:
- I titolari di polizza che rimangono con QIE;
 - I titolari di polizza che si trasferiscono da QIE a RNICE ("i Titolari di Polizza Trasferenti"); e
 - Gli attuali titolari di polizza di RNICE.
- 1.18 Nel condurre la mia revisione ho considerato ciascuna delle seguenti aree:
- Forza finanziaria. Il livello delle riserve sinistri unito al capitale necessario, ed eventualmente in eccesso, detenuto dalla società è un indicatore chiave della sicurezza finanziaria per i titolari di polizza in quanto indica se sussistano ragionevoli aspettative che la società sia in grado di assorbire perdite in scenari sia ordinari che avversi.
 - Trattamento dei titolari di polizza. Se il Piano Proposto avrà effetti su questioni quali i livelli di servizio nella gestione dei sinistri, la gestione degli investimenti, le nuove strategie economiche, il management, l'amministrazione, gli accordi di governance e i livelli di spesa, nella misura in cui tali questioni abbiano un impatto sulla sicurezza dei diritti contrattuali dei titolari di polizza o sui livelli di servizio offerti ai titolari di polizza.

Sintesi delle conclusioni

Sicurezza dei titolari di polizza che rimangono con QIE

- 1.19 I titolari di polizza che rimangono con QIE hanno polizze con una società ben capitalizzata, QIE, il cui livello di patrimonio netto offre un livello di sicurezza superiore al requisito patrimoniale fissato dalla normativa Solvency II. Questo significa che, secondo le stime, QIE ha capitale sufficiente per far fronte alle proprie obbligazioni per il periodo di un anno in oltre il 99,5% dei casi. In altri termini, prima del Piano Proposto, si stima che il patrimonio netto di QIE sia più che sufficiente per assorbire l'impatto finanziario di un evento che si verifica una volta ogni 200 anni.

- 1.20 Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità ("SCR") di QIE è calcolato utilizzando un Modello Interno ("IM") approvato dalla PRA. Ai sensi della normativa Solvency II, le società possono, subordinatamente all'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza, determinare l'SCR utilizzando un IM. Per chiarezza indicherò l'SCR di QIE come "IM SCR".
- 1.21 Non sussistono garanzie a tutela dei titolari di polizza di QIE.
- 1.22 Il profilo di rischio dei titolari di polizza che rimangono con QIE non cambierà in modo significativo a seguito del Piano Proposto, in quanto:
- Il Portafoglio Trasferente, al lordo della riassicurazione, è piccolo in proporzione alle attività complessive di QIE, essendo il 3,5% delle riserve sinistri lorde di QIE al 31 dicembre 2016.
 - L'ammontare delle passività di QIE al netto delle riassicurazioni in relazione al Portafoglio Traferente è uguale a zero, in quanto il Portafoglio Trasferente è interamente riassicurato mediante una combinazione di TMR e ILS P&C Re.
- 1.23 Si prevede che il Piano Proposto determini un leggero incremento del Coefficiente di Solvibilità dell'IM SCR di QIE per i titolari di polizza che rimangono con QIE. Questo perché:
- Le Riserve Tecniche di QIE, al netto della riassicurazione, in relazione al Portafoglio Trasferente ammontano a zero al 31 dicembre 2016 prima del Piano Proposto. Questo significa che le Riserve Tecniche complessive di QIE, al netto della riassicurazione, e le Risorse Patrimoniali Disponibili al 31 dicembre 2016 non subiranno modifiche in seguito al Piano Proposto.
 - L'SCR di QIE al 31 dicembre 2016 diminuirà leggermente in seguito al Piano Proposto in quanto QIE non sarà più esposta al rischio di default della controparte in relazione all'insieme dei contratti di riassicurazione a tutela del Portafoglio Trasferente.
- 1.24 Questo significa che, in seguito al Piano Proposto, i titolari di polizza che rimangono con QIE continueranno ad avere polizze con una società ben capitalizzata, il cui livello di patrimonio netto garantisce un livello di sicurezza superiore all'SCR. Ritengo che questo sia soddisfacente.
- 1.25 Date queste premesse, ritengo che la sicurezza dei titolari di polizza che rimangono con QIE non sia sostanzialmente pregiudicata dal Piano Proposto.

Sicurezza dei titolari di polizza che si trasferiscono da QIE a RNICE

- 1.26 I Titolari di Polizza Trasferenti attualmente hanno polizze con una società ben capitalizzata, QIE, il cui livello di patrimonio netto offre un livello di sicurezza superiore all'SCR.
- 1.27 In seguito al Piano Proposto il profilo di rischio dei Titolari di Polizza Trasferenti cambierà nel modo seguente:
- I Titolari di Polizza Trasferenti si sposteranno ad una società, RNICE, che sulla base della mia valutazione personalizzata del capitale richiesto si prevede abbia un Coefficiente di Solvibilità del 157%. In base all'SCR calcolato ai sensi della normativa Solvency II tramite Formula Standard ("SII SF SCR"), i Titolari di Polizza Trasferenti avranno un Coefficiente di Solvibilità del 201%. La mia valutazione personalizzata dell'SCR per i Titolari di Polizza Trasferenti si basa sull'SII SF SCR rettificato che riflette la mia valutazione della maggiore volatilità del rischio connesso alle riserve applicabile al portafoglio invece dell'ipotesi che si applicherebbe ai sensi dell'SII SF SCR.

- A condizione che il costo ultimo dei sinistri sottostante le stime delle riserve non aumenti in modo significativo, si prevede che il Coefficiente di Solvibilità, sia su base standard che personalizzata, aumenti in modo significativo nel corso dei prossimi tre-cinque anni, con la liquidazione del Portafoglio Trasferente, prima che siano possibili pagamenti di dividendi. In quanto società del Regno Unito in liquidazione, RNICE sarà autorizzata a pagare dividendi o prelevare capitale solo qualora la PRA confermi il proprio consenso a tali azioni.
- I Titolari di Polizza Trasferenti si sposteranno a una società, RNICE, con un livello di diversificazione delle proprie attività notevolmente inferiore, e protetta solo da un piccolo importo di Riassicurazione Facoltativa. A fronte di questo, i Titolari di Polizza Trasferenti non saranno più esposti ai rischi di sottoscrizione connessi a nuove attività.
- RNICE non beneficerà dei seguenti accordi di cui godeva precedentemente QIE in relazione al Portafoglio Trasferente:
 - L'insieme dei contratti di riassicurazione attualmente forniti a QIE da TMR e ILS P&C Re.
 - Il Contratto di Custodia e il Contratto di Fiducia che attualmente offrono garanzie in relazione all'insieme dei contratti di riassicurazione sottoscritti da TMR e ILS P&C Re a beneficio di QIE.

In questo contesto, tuttavia, è importante capire che gli accordi sopra specificati sono stati realizzati nell'ambito del LPTA e non sussiste alcun obbligo di continuazione degli stessi in caso di cancellazione del LPTA.

- 1.28 A condizione che RNICE mantenga una politica di investimento adeguata, coerente con quella indicata dai calcoli del proprio SCR Post-Piano, sulla base dell'analisi sopra esposta ritengo che la sicurezza dei Titolari di Polizza Trasferenti non sia materialmente pregiudicata dal Piano Proposto.

Sicurezza degli attuali titolari di polizza di RNICE

- 1.29 Al 31 dicembre 2016, gli attuali titolari di polizza di RNICE hanno polizze con una piccola società il cui livello di patrimonio netto offre un livello di sicurezza superiore al capitale richiesto ai sensi della normativa Solvency II, che in questo caso è l'AMCR.
- 1.30 Alla luce della limitata dimensione delle riserve di RNICE, ritengo che l'SF SCR sottostimerebbe il requisito patrimoniale sottostante, in quanto la Formula Standard è calibrata per un contesto di entità più vaste e diversificate. L'SF SCR di RNICE si colloca al di sotto del Requisito Patrimoniale Minimo Assoluto ("AMCR") che è l'ammontare più basso prescritto del Requisito Patrimoniale Minimo ("MCR") ai sensi della normativa Solvency II. Ritengo che l'AMCR sia un indicatore più idoneo, benché prudente, di sicurezza, in quanto questo livello patrimoniale consentirebbe l'insorgenza di perdite sostanziali non previste in scenari remoti, ed ho quindi adottato questo indicatore come SCR personalizzato.
- 1.31 In seguito al Piano Proposto, il profilo di rischio degli attuali titolari di polizza di RNICE cambierà. Gli attuali titolari di polizza di RNICE saranno esposti a sostanziali rischi aggiuntivi in relazione al Portafoglio Trasferente, tra cui:
- Il rischio che le Riserve Tecniche collegate al Portafoglio Trasferente non siano sufficienti per coprire la liquidazione dei sinistri aperti.
 - Il rischio che RNICE non riesca a recuperare gli importi deducibili in sospeso dai titolari di polizza in relazione al Portafoglio Trasferente.

- Il rischio che si verifichino movimenti avversi significativi nel valore degli asset, inclusi eventuali rischi di cambio, oggetto della cessione a RNICE in relazione al Piano Proposto.
- 1.32 A fronte dell'assunzione di rischi aggiuntivi, gli attuali titolari di polizza di RNICE beneficeranno potenzialmente di:
- Un significativo incremento del Coefficiente di Solvibilità SCR personalizzato dal 114% al 157%.
 - Un significativo incremento della scala delle operazioni di RNICE, il che significa che la volatilità che potrebbe insorgere dai propri attuali titolari di polizza sarebbe molto meno significativa per RNICE nel contesto delle proprie risorse patrimoniali.
- 1.33 In caso di insolvenza, gli attuali titolari di polizza RNICE avrebbero accesso al Financial Services Compensation Scheme ("FSCS") che offre una copertura del 100% delle perdite per le polizze obbligatorie e del 90% delle perdite nel caso di assicurazioni facoltative, senza limite massimo. Vi sono 16 polizze facoltative e 4.336 polizze obbligatorie. Al 31 dicembre 2016, RNICE aveva ricevuto comunicazioni di potenziali sinistri in relazione a 10 delle 4.336 polizze obbligatorie, e nessun sinistro attivo in relazione alle 16 polizze facoltative.
- 1.34 A condizione che RNICE mantenga una politica d'investimento adeguata e coerente con quella indicata dai calcoli del proprio SCR Post-Piano, ritengo che la sicurezza degli attuali titolari di polizza di RNICE non sia materialmente pregiudicata dal Piano Proposto per i seguenti motivi:
- Il Coefficiente di Solvibilità di RNICE sulla base della mia valutazione patrimoniale personalizzata aumenterà in modo sostanziale dopo la cessione.
 - Le attività di RNICE saranno molto più diversificate, la scala delle proprie risorse patrimoniali sarà superiore ai requisiti normativi e la mia valutazione patrimoniale personalizzata sarà cresciuta in modo significativo oltre la misura dei sinistri attesi dagli attuali titolari di polizza di RNICE.
 - Successivamente alla cessione si verificherà un incremento significativo della scala delle risorse patrimoniali disponibili di RNICE eccedenti i requisiti normativi.
 - I titolari di polizza continueranno ad avere accesso al FSCS in caso di fallimento.

Brexit

- 1.35 QBE EO ha costituito un nuovo (ri)assicuratore, QBE Europe SA/NV, domiciliato in Belgio. Questa entità sarà addetta alla sottoscrizione dei rinnovi 2019 delle attività dell'Area Economica Europea ("AEE"). Nel caso in cui QIE non possa più usufruire dei "diritti di passaporto" in relazione alle polizze dell'AEE pre-Brexit, QIE sta inoltre cedendo a questa nuova entità la maggior parte delle proprie attività della filiale europea ("la Cessione del Portafoglio Brexit di QIE"). Ho saputo che i Titolari di Polizza Trasferenti sono esclusi dalla Cessione del Portafoglio Brexit di QIE in considerazione della previsione che sia il Piano Proposto sia la Cessione del Portafoglio Brexit di QIE siano approvati nel quarto trimestre 2018.
- 1.36 Ho saputo che RNICE intende ottenere le autorizzazioni necessarie dalle autorità italiane e spagnole per poter continuare a servire le Polizze Trasferenti in seguito alla Brexit. Vi è attualmente scarsa chiarezza in merito all'approccio che verrà adottato nei confronti degli assicuratori in liquidazione autorizzati nel Regno Unito la cui unica attività consisterà nel pagamento di sinistri in relazione a polizze preesistenti a copertura di rischi in Spagna o Italia. RNICE sta richiedendo pareri legali presso consulenti locali al fine di essere pronta, una volta chiarita la posizione, a far fronte a tutti i requisiti posti dalle leggi e regolamenti locali, inclusa la richiesta tempestiva di eventuali autorizzazioni che si rendano necessarie.

- 1.37 QIE e RNICE sono entrambe compagnie di assicurazione autorizzate nel Regno Unito e si collocano quindi in posizioni simili, con riferimento alla Brexit, nella necessità di adottare provvedimenti al fine di garantire di poter continuare a servire i titolari di polizza dell'AEE dopo la Brexit nell'eventualità che alle compagnie assicurative autorizzate del Regno Unito non sia più concesso di servire polizze in liquidazione dell'AEE pre-Brexit sottoscritte originariamente in regime di passaporto senza adempiere ad ulteriori requisiti.
- 1.38 Alla luce delle incertezze che circondano la Brexit e delle potenziali implicazioni sulla capacità degli assicuratori del Regno Unito di servire polizze in liquidazione dell'AEE pre-Brexit sottoscritte originariamente in regime di passaporto, non è attualmente possibile trarre conclusioni definitive sull'impatto della Brexit sui Titolari di Polizza Trasferenti.
- 1.39 Poiché QIE e RNICE sono entrambe compagnie d'assicurazione autorizzate nel Regno Unito e i Titolari di Polizza sono esclusi dall'ambito di applicazione della Cessione del Portafoglio Brexit di QIE, si prevede che l'impatto della Brexit sui Titolari di Polizza Trasferenti sia simile, indipendentemente dal fatto che il Piano Proposto proceda o meno sulla base dell'assunto che sia QIE sia RNICE adottino misure idonee per minimizzare i potenziali disagi conseguenti alla Brexit per i Titolari di Polizza. Sulla base di tali considerazioni, concludo che al momento attuale è ragionevole ritenere che in seguito alla Brexit il Piano Proposto non pregiudichi in modo sostanziale i Titolari di Polizza Trasferenti.

Effetto della Cessione del Portafoglio Brexit di QIE sulla sicurezza dei titolari di polizza

- 1.40 La Cessione del Portafoglio Brexit di QIE potrebbe interessare la sicurezza dei seguenti soggetti:
- Titolari di Polizza Trasferenti in caso di mancata approvazione del Piano Proposto.
 - I titolari di polizza che rimangono con QIE.
- 1.41 Le proiezioni finanziarie contenute nella Relazione sul Piano non considerano esplicitamente l'effetto della Cessione del Portafoglio Brexit di QIE. Tuttavia, ipotizzando che la Cessione del Portafoglio Brexit di QIE avvenga secondo una modalità tale da non arrecare svantaggi ai principali gruppi dei titolari di polizza coinvolti, allora ritengo ragionevole sostenere che le conclusioni della relazione rimangano invariate con riferimento alla sicurezza dei titolari di polizza.

Altre considerazioni

Altre considerazioni: Panoramica

- 1.42 Nei paragrafi che seguono valuterò il potenziale effetto del Piano Proposto sugli accordi per la gestione delle polizze e dei sinistri, sui livelli di spesa e sul rischio di investimento, nella misura in cui si prevede che questi possano influire sulla sicurezza dei diritti contrattuali dei titolari di polizza e sui livelli di servizio offerti agli stessi. La mia revisione di tali questioni si basa sulla valutazione da me effettuata delle informazioni fornite a me e al mio team.
- 1.43 Ho saputo da QIE che il Piano Proposto non determinerà alcun cambiamento nella gestione delle polizze e dei sinistri per i titolari di polizza che rimangono con QIE.
- 1.44 Ho saputo da QIE e RNICE che non si prevede che il Piano Proposto determini cambiamenti nella gestione di polizze e sinistri per i Titolari di Polizza Trasferenti, in quanto tali polizze continueranno a essere gestite da ARM. Il Contratto per la Gestione dei Sinistri esistente sarà novato nella sua esatta forma attuale dopo la cessione proposta, quindi non si prevede che in seguito al Piano Proposto insorgano cambiamenti nella gestione dei sinistri.
- 1.45 Ho saputo da RNICE che non si prevede che il Piano Proposto determini cambiamenti nella gestione di polizze e sinistri per gli attuali Titolari di Polizza di RNICE.

Altre considerazioni: Titolari di Polizza che rimangono con QIE

- 1.46 Con riferimento ai titolari di polizza che rimangono con QIE, ritengo che il Piano Proposto non avrà alcun impatto sui livelli di servizio, sui livelli di spesa e sul livello del rischio di investimento.

Altre considerazioni: Titolari di Polizza Trasferenti

- 1.47 Con riferimento ai titolari di polizza che passano da QIE a RNICE, ritengo che il Piano Proposto non avrà un impatto significativo sui livelli di servizio o sui livelli di spesa.
- 1.48 Potrebbe verificarsi un incremento del rischio di investimento per i Titolari di Polizza Trasferenti, conseguente:
- L'eliminazione di contratti di garanzia connessa alla cancellazione dell'insieme dei contratti di riassicurazione attualmente forniti da TMR e ILS P&C Re a QIE in relazione al Portafoglio Trasferente.
 - Il trasferimento a RNICE di fondi materiali che saranno esposti a potenziali fluttuazioni future del valore di mercato. Questo dipenderà dalla futura strategia di investimento di RNICE.
- 1.49 A condizione che RNICE mantenga una politica d'investimento adeguata coerente con quella indicata dai calcoli del proprio SCR Post-Piano, ritengo che questo possibile incremento del rischio di investimento assunto nel contesto della capitalizzazione attesa di RNICE in seguito al Piano Proposto non alteri la mia conclusione che la sicurezza del presente gruppo di titolari di polizza non sarà significativamente pregiudicata dal Piano Proposto.

Altre considerazioni: Attuali titolari di polizza di RNICE

- 1.50 Con riferimento agli attuali titolari di polizza di RNICE, ritengo che il Piano Proposto non avrà un impatto significativo sui livelli di servizio o sui livelli di spesa.
- 1.51 Poiché il Piano Proposto prevede l'eliminazione dei contratti di garanzia connessi all'insieme dei contratti di riassicurazione attualmente forniti da TMR e ILS P&C Re a QIE in relazione al Portafoglio Trasferente, si realizzerà una cessione di fondi materiali a RNICE. Il portafoglio di attività di RNICE sarà quindi maggiormente esposto a potenziali fluttuazioni future del valore di mercato, anche se questo dipenderà dalla futura strategia d'investimento di RNICE. È quindi ragionevole attendersi che si realizzi un incremento del rischio d'investimento per gli attuali titolari di polizza di RNICE.
- 1.52 A condizione che RNICE mantenga un'adeguata politica d'investimento coerente con quella indicata dai calcoli del proprio SCR Post-Piano, ritengo che questo possibile incremento del rischio di investimento assunto nel contesto della capitalizzazione attesa di RNICE in seguito al Piano Proposto non alteri la mia conclusione che la sicurezza del presente gruppo di titolari di polizza non sarà significativamente pregiudicata dal Piano Proposto.

Altre considerazioni: Riassicuratori interessati

- 1.53 Il Piano Proposto include la cessione da QIE a RNICE della titolarità in relazione a un piccolo numero di contratti di Riassicurazione Facoltativa allegati al Portafoglio Trasferente. Ritengo che il Piano Proposto non avrà un impatto significativo sui riassicuratori i cui contratti di riassicurazione saranno oggetto di cessione ai sensi del Piano Proposto.
- 1.54 Il Piano Proposto include la cessione da QIE a RNICE della titolarità in relazione a un piccolo numero di contratti di Riassicurazione Facoltativa allegati al Portafoglio Trasferente. Ritengo che il Piano Proposto non avrà un impatto finanziario sul singolo riassicuratore i cui contratti di riassicurazione saranno oggetto di cessione ai sensi del Piano Proposto.

Approccio proposto per le comunicazioni rivolte ai titolari di polizza

- 1.55 Per l'approccio proposto per le comunicazioni con i titolari di polizza si rimanda all'Appendice D della Relazione sul Piano. Mi è stato chiesto di commentare l'adeguatezza dell'approccio proposto per le comunicazioni con i titolari di polizza. I miei commenti sono esposti nei paragrafi che seguono.

Comunicazione: Contenuto della circolare rivolta ai titolari di polizza

- 1.56 Ritengo che la bozza della circolare rivolta ai titolari di polizza contenga una sintesi adeguata:
- Del Piano Proposto, inclusi idonei riferimenti alle ulteriori azioni che verranno intraprese in combinazione con il Piano Proposto, di cui al paragrafo 1.14 della presente Sintesi.
 - Delle conclusioni della Presente Relazione dell'Esperto Indipendente.

Comunicazione: Titolari di polizza che rimangono con QIE

- 1.57 Si propone che ai titolari di polizza che rimangono con QIE non venga inviata la comunicazione individuale del Piano Proposto in considerazione della limitata esposizione di QIE al Portafoglio Trasferente che è attualmente interamente riassicurato mediante una combinazione di TMR e ILS P&C Re, e dell'impatto trascurabile che il Piano Proposto avrà sui titolari di polizza che rimangono con QIE. Comprendo che, considerato l'elevato numero di titolari di polizza che rimangono con QIE, il costo della comunicazione individuale a ciascun titolare di polizza QIE sarebbe sostanziale.

Comunicazione: Titolari di Polizza Trasferenti

- 1.58 Si propone di inviare la comunicazione del Piano Proposto solo agli Assicurati Principali Designati di ciascuna polizza del Portafoglio Trasferente, e di non inviare alcuna comunicazione agli Assicurati Aggiuntivi Designati e agli Assicurati Aggiuntivi Non Designati (per la definizione di tali termini si rimanda all'Appendice D della Relazione sul Piano).
- 1.59 Ritengo che questo approccio sia adeguato, ragionevole ed equilibrato, considerato che:
- L'Assicurato Principale Designato ha la responsabilità dell'acquisto della polizza in ciascun caso.
 - Tutte le comunicazioni relative alle polizze sono inviate all'Assicurato Principale Designato.
 - QIE non è in possesso dei recapiti di ciascun Assicurato Aggiuntivo Designato o di altri Assicurati Aggiuntivi Non Designati.
 - Questo approccio è coerente con il principio alla base del funzionamento delle polizze, con la gestione centrale dei sinistri da parte dell'Assicurato Principale Designato.
- 1.60 I Titolari di Polizza Trasferenti comprendono anche un piccolo portafoglio a copertura di dentisti e medici privati in Italia, sottoscritto tramite delega attraverso un coverholder. Ho saputo che QIE è in possesso dei recapiti di tutti gli assicurati con sinistri aperti e propone di inviare comunicazioni a tutti gli assicurati e al coverholder. Non sono invece disponibili i recapiti degli altri titolari di polizza senza sinistri aperti. Ritengo che l'approccio di comunicazione proposto per queste polizze sia adeguato, ragionevole ed equilibrato.

Comunicazione: Richiedenti connessi al Portafoglio Trasferente

- 1.61 Si propone di non inviare comunicazioni ai richiedenti in relazione a polizze rientranti nel Portafoglio Trasferente.
- 1.62 Ritengo che questo sia ragionevole in quanto i richiedenti non sono titolari di polizza e quindi non hanno diritto ai pagamenti ai sensi delle polizze stesse. QIE non ha rapporti contrattuali con i richiedenti. Sarebbe anche difficile ottenerne i recapiti, e contattandoli direttamente vi è il rischio di incrementare la responsabilità dei titolari di polizza (che hanno a proprio carico le franchigie o le SIR).

Comunicazione: Attuali titolari di polizza di RNICE

- 1.63 Si propone di inviare la comunicazione del Piano Proposto a tutti gli attuali titolari di polizza di RNICE dei quali la stessa RNICE sia riuscita ad ottenere i recapiti. Ritengo che questo approccio sia adeguato, ragionevole ed equilibrato, considerando che RNICE ha intrapreso un riesame approfondito dei propri archivi per identificare i titolari di polizza residui. È normalmente difficile ottenere recapiti aggiornati per un portafoglio in liquidazione come quello rappresentato dagli attuali titolari di polizza di RNICE.

Comunicazione: Altre parti interessate

- 1.64 Si propone di inviare la comunicazione del Piano Proposto a:
- I coassicuratori di due polizze italiane.
 - L'unico riassicuratore attivo le cui polizze di riassicurazione sono oggetto della cessione.
- 1.65 Non saranno inviate comunicazioni del piano ai broker che avevano originariamente collocato le polizze presso QIE. Ritengo che questo sia ragionevole in quanto i sinistri sono gestiti direttamente attraverso gli Assicurati Principali Designati e i brokers non sono attualmente coinvolti nelle comunicazioni connesse ai sinistri.

Cambiamento della Data del Piano

- 1.66 Le proiezioni finanziarie dell'impatto del Piano sono state redatte sulla base della prevista Data del Piano del 30 settembre 2018. Nel frattempo, la Data di Entrata in Vigore è stata spostata al 31 ottobre 2018. Se dovessi aggiornare i calcoli alla Data di entrata in Vigore, le mie conclusioni con riferimento al Piano Proposto rimarrebbero inalterate. Tuttavia, osservo che i Coefficienti di Solvibilità Post-Piano di RNICE dovrebbero aumentare a causa della data fissa del 31 marzo 2018 utilizzata nella determinazione dell'Importo Capitale.

Modifica al Modello Interno di QIE

- 1.67 Sono stato informato che l'IM SCR di QIE al 31 dicembre 2016 è stato modificato da £909 milioni, come specificato nell'analisi sottostante la Relazione sul Piano, a £883 milioni. Tale modifica sarebbe collegata al rischio di credito riassicurativo. La differenza è una riduzione del 2,9% dell'IM SCR di QIE. Se dovessi incorporare l'IM SCR aggiornato nella mia analisi del Piano Proposto, i Coefficienti di Solvibilità di QIE aumenterebbero leggermente. Tuttavia tale cambiamento non modificherebbe le mie conclusioni sul Piano Proposto.

Relazione Supplementare

- 1.68 La presente Relazione dell'Esperto Indipendente si basa sulle informazioni finanziarie di QIE, RNICE e del Portafoglio Trasferente al 31 dicembre 2016.
- 1.69 Prevedo di redigere a tempo debito una relazione supplementare basata sulle situazioni finanziarie di QIE, RNICE e del Portafoglio Trasferente a una data idonea, che terrà conto degli sviluppi effettivi intercorsi tra il 1° gennaio 2017 e tale data. La data idonea sarà l'ultima fine trimestre per il quale sono disponibili i dati in modo tale da consentire la redazione della relazione in tempo per l'Udienza di Approvazione prima della data proposta di cessione del 31 ottobre 2018.
- 1.70 In aggiunta alle informazioni finanziarie aggiornate, la relazione supplementare considererà anche, tra le altre cose, gli aggiornamenti sugli sviluppi della Brexit e la conferma della futura politica di investimento di RNICE.

Dovere nei confronti della Corte

- 1.71 Come richiesto dalla Part 35 del Codice di Procedura Civile, con il presente confermo di comprendere il mio dovere nei confronti della Corte, di avere adempiuto a tale dovere e di continuare a farlo.

Dichiarazione di veridicità

- 1.72 Confermo che nella misura in cui i fatti esposti nella relazione rientrano nell'ambito della mia conoscenza ho specificato quali sono e che li ritengo veri, e che le opinioni espresse rappresentano il mio parere professionale veritiero e completo.

John Charles
Esperto Indipendente
Membro dell'Institute and Faculty of Actuaries

4 luglio 2018

Towers Watson Limited
51 Lime Street
London
EC3M 7DQ

Telefono: +44 207 170 3075
Fax: +44 207 170 2222

Appendice 3: Avviso legale

**PRESSO LA *HIGH COURT OF JUSTICE*
004721**

CR – 2018-

BUSINESS AND PROPERTY COURTS OF ENGLAND AND WALES

COMPANIES COURT (ChD)

IN MERITO A

QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED

E

IN MERITO A

RELIANCE NATIONAL INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED

E

IN MERITO A

TRASFERIMENTO SECONDO LA NORMATIVA *PART VII* DEL *FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000*

CESSIONE DI ATTIVITA' ASSICURATIVE

CON IL PRESENTE SI COMUNICA che, con una domanda datata 4 luglio 2018, QBE Insurance (Europe) Limited (il **Cedente**) e Reliance National Insurance Company (Europe) Limited (il **Cessionario**) (insieme, i **Richiedenti**), si sono rivolti alla *High Court of Justice of England and Wales* per, tra le altre cose, un'ordinanza di approvazione, ai sensi della Sezione 111(1) del *Financial Services and Markets Act 2000 (l'Act)* di un piano di cessione di attività assicurative (il **Piano**) che prevede la cessione di attività assicurative da parte del Cedente al Cessionario, e per un'ordinanza dispositiva ai sensi della Sezione 112 dell'*Act*.

Le attività di cui alla cessione proposta includono attività assicurative nel campo della R.C. medica a copertura di rischi ubicati in Italia o Spagna con polizze assicurative sottoscritte dal Cedente attraverso le proprie Rappresentanze Generali italiana o spagnola, ovvero dalla propria sede nel Regno Unito.

Per eventuali verifiche su quali siano le polizze assicurative incluse nella cessione proposta si invita a contattare le parti, attraverso i recapiti forniti di seguito.

È possibile ottenere gratuitamente copie della relazione sul contenuto del Piano redatta da un esperto indipendente ai sensi della sezione 109 dell'Act (la **Relazione**) e copie di un riepilogo del Piano e della Relazione contattando:

Cedente

Regno Unito

Neil Sutton
QBE Insurance (Europe) Limited
Plantation Place,
30 Fenchurch Street,
Londra EC3M 3BD

Telefono: +44 (0)20 7105 4293
Indirizzo e-mail: neil.sutton@uk.qbe.com

Cessionario

Reliance National Insurance Company
(Europe) Limited
20 Old Broad Street
Londra
EC2N 1DP

Rif: Docklow Part VII
Telefono: +44 (0)3332405712
Indirizzo e-mail: rnice@armourrisk.com

Italia

Dina Suriano
Telefono: +39 2 3626 3568
Indirizzo e-mail: QBEMilan@it.qbe.com

Spagna

Palma Padron Coig
Telefono: +34 9 1789 3966
Indirizzo e-mail: ppadron@es.qbe.com

ovvero la documentazione può essere scaricata dai seguenti siti web:

<http://www.armourholdings.com/client-resources/rnice-qie-part-vii/>
<https://qbeeurope.com/qie-rnice-part-vii-information/>
<https://qbeitalia.com/qie-rnice-parte-vii-informazioni/>
<https://qbeespana.com/qie-rnice-parte-vii-informacion/>

Chiunque abbia dubbi o obiezioni in merito alla cessione proposta o desideri avere maggiori informazioni sulla cessione stessa potrà contattare inoltre Neil Sutton all'indirizzo sopra citato e rivolgersi o comparire innanzi alla Corte, oppure entrambi.

La domanda sarà ascoltata in data 29 ottobre 2018 innanzi a un Giudice della *Chancery Division* della *High Court* presso The Rolls Building, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, Londra, EC4A 1NL, Regno Unito. L'Act dispone che qualsiasi soggetto (incluso un dipendente del Cedente o del Cessionario) che ritenga di potere essere danneggiato dall'esecuzione del Piano abbia il diritto di:

1. rilasciare dichiarazioni per iscritto;
2. comparire all'udienza e rilasciare dichiarazioni di persona; ovvero
3. incaricare un avvocato o rappresentante legale che compaia all'udienza e rilasci dichiarazioni per suo conto.

Qualora si abbia l'intenzione di comparire personalmente all'udienza, ovvero di incaricare qualcuno di comparire per proprio conto, è necessario comunicare tale intenzione per iscritto, illustrando le ragioni per cui si ritiene di potere essere danneggiati.

Tale comunicazione, ovvero, in caso di intenzione di non comparire di persona o tramite un proprio rappresentante legale, eventuali dichiarazioni scritte dovranno essere indirizzate a:

Bryan Cave Leighton Paisner LLP
Adelaide House, London Bridge
Londra, EC4R 9HA
(rif: MRGF/GQUI).

Si invita a presentare tale comunicazione o tali dichiarazioni scritte entro l'orario di ufficio del giorno 22 ottobre 2018. In caso di mancata comunicazione sarà comunque possibile presenziare all'udienza e incaricare qualcuno di comparire per proprio conto.

In caso di approvazione del Piano da parte della Corte, tutti i contratti, beni, attività e passività del Cedente rientranti nell'ambito di applicazione del Piano saranno ceduti al Cessionario, indipendentemente dall'eventuale diritto del soggetto interessato di:

1. recedere, modificare, acquisire o rivendicare un interesse legittimo o un diritto;
ovvero
2. considerare un interesse legittimo o un diritto come risolto o modificato;

in conseguenza della cessione delle attività assicurative previste dal Piano. Tali diritti potranno essere fatti valere solo nella misura in cui l'ordinanza della Corte disponga a tal fine.

Bryan Cave Leighton Paisner LLP, Adelaide House, London Bridge, Londra, EC4R 9HA
Legali dei Richiedenti.